

COMUNE DI ZOPPOLA

Provincia di Pordenone

STATUTO

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 DEL 26.09.2001 DI CUI NE COSTITUISCE L'ALL. SUB. A)**

**PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA N. 9 DEL 27.02.2002**

**IL SINDACO
f.to (Renzo Cazzol)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (GRANDO dott. Loris)**

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali	pag. 6
Art. 2 - Finalità	pag. 6
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione	pag. 6
Art. 4 - Territorio e sede comunale	pag. 7
Art. 5 - Albo pretorio	pag. 7
Art. 6 - Stemma e gonfalone	pag. 7

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

Art. 7 - Organi	pag. 8
Art. 8 - Consiglio Comunale	pag. 8
Art. 9 - Competenze e attribuzioni	pag. 8
Art. 10 - Sessioni e convocazioni	pag. 9
Art. 11 - Commissioni	pag. 9
Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni	pag. 10
Art. 13 - Commissioni di indagine	pag. 10
Art. 14 - Consiglieri	pag. 10
Art. 15 - Diritti e doveri dei Consiglieri	pag. 11
Art. 16 - Gruppi consiliari	pag. 12
Art. 17 - Giunta Comunale	pag. 12
Art. 18 - Composizione e nomina della Giunta Comunale	pag. 12
Art. 19 - Durata in carica della Giunta Comunale	pag. 13
Art. 20 - Funzionamento della Giunta Comunale	pag. 14
Art. 21 - Attribuzioni	pag. 14
Art. 22 - Deliberazione del Consiglio Comunale e degli altri Organi collegiali	pag. 15
Art. 23 - Sindaco	pag. 16
Art. 24 - Attribuzioni di amministrazione	pag. 16
Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza	pag. 17
Art. 26 - Attribuzioni di organizzazione	pag. 17
Art. 27 - Vice-Sindaco	pag. 18

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario Comunale

Art. 28 - Principi	pag. 18
Art. 29 - Attribuzioni generali	pag. 18
Art. 30 - Direttore Generale	pag. 19
Art. 31 - Vice-Segretario	pag. 20

Capo II - Uffici

Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi	pag. 20
Art. 33 - Ordinamento degli uffici e dei servizi	pag. 20
Art. 34 - Organizzazione degli Uffici e dei servizi	pag. 21
Art. 35 - Copertura di posti mediante contratto a tempo determinato	pag. 21

TITOLO III SERVIZI

Art. 36 - Forme di gestione	pag. 21
Art. 37 - Gestione in economia	pag. 22
Art. 38 - Azienda speciale	pag. 22
Art. 39 - Istituzioni	pag. 22
Art. 40 - Il Consiglio di amministrazione	pag. 23
Art. 41 - Il Presidente	pag. 23
Art. 42 - Il direttore	pag. 23
Art. 43 - Nomina e revoca	pag. 23
Art. 44 - Società a prevalente capitale sociale	pag. 24
Art. 45 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni	pag. 24

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art. 46 - I revisori del conto	pag. 24
Art. 47 - Principi e criteri	pag. 25
Art. 48 - Controllo di gestione	pag. 25

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Forme collaborative

Art. 49 - Principio di cooperazione	pag. 26
Art. 50 - Convenzioni	pag. 26
Art. 51 - Consorzi	pag. 26
Art. 52 - Accordi di programma	pag. 26
Art. 53 - Conferenza dei sindaci	pag. 27

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 54 - Partecipazione pag. 27

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 55 - Interventi nel procedimento amministrativo pag. 27

Art. 56 - Istanze pag. 28

Art. 57 - Petizioni pag. 29

Art. 58 - Proposte pag. 29

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 59 - Principi generali pag. 30

Art. 60 - Associazioni pag. 30

Art. 61 - Organismi di partecipazione pag. 30

Art. 62 - Incentivazione pag. 30

Art. 63 - Partecipazione alle commissioni pag. 31

Capo III - Referendum - Diritti di accesso

Art. 64 - Referendum pag. 31

Art. 65 - Effetti del referendum pag. 31

Art. 66 - Diritto di accesso pag. 31

Art. 67 - Diritto di informazione pag. 32

Capo IV - Difensore civico

Art. 68 - Istituzione del difensore civico pag. 32

Art. 69 - Funzioni pag. 32

Art. 70 - Relazione al Consiglio Comunale pag. 33

Art. 71 - Nomina, durata in carica, revoca, decadenza e modalità di intervento del difensore civico pag. 33

Art. 72 - Difensore civico intercomunale pag. 33

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73 - Statuto	pag. 34
Art. 74 - Regolamenti	pag. 34
Art. 75 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	pag. 35
Art. 76 - Ordinanze	pag. 35
Art. 77 - Norme transitorie e finali	pag. 35

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Zoppola è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e di quella Regionale.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e culturali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale e dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
 - e) la promozione e sviluppo dei sentimenti di pace e di amicizia tra i popoli anche con l'organizzazione di scambi culturali e sociali con città della comunità europea ed extraeuropea.
 - f) Tutela e diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Comunità Europea e di quella Internazionale, dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Zoppola e dalle sue seguenti frazioni: Castions, Cusano, Murlis, Orcenico Inferiore, Orcenico Superiore, Ovedo e Poincico.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 45,36, confinante con i Comuni di: Pordenone, Cordenons, San Giorgio della Richinvelda, Arzene, Casarsa della Delizia e Fiume Veneto.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Zoppola.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico viene individuato apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome ZOPPOLA e con lo stemma descritto come appresso: "troncato: al 1 d'azzurro al castello d'oro, murato di nero, torricellato di un pezzo, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo; il 2 d'argento alla campagna di verde caricata di uno specchio d'acqua dal quale esce uno zampillo dello stesso". Giusta concessione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 06.10.1953.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 06.10.1953.
3. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Sindaco ed il Consiglio.

Art. 8
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina unitamente al Sindaco, l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, è l'Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Nei limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, di norma, deve essere consentita la presenza di entrambi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
4. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità, di pubblicità e trasparenza, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
6. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
7. Ispira la propria azione al principio di solidarietà e di equilibrato sviluppo della comunità.

8. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio Comunale provvede, in seduta straordinaria, a verificare le linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato elettorale, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
9. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenterà all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 10 Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
3. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione concernenti i bilanci annuali e pluriennali ed i conti consuntivi.
4. Sono straordinarie tutte le altre.
5. Sono urgenti le sedute nelle quali, indipendentemente dalla specificità delle proposte deliberazione, l'adozione dei provvedimenti riveste i caratteri della necessità ed urgenza. In tal il Consiglio Comunale dovrà preliminarmente riconoscere l'esistenza di requisiti.
6. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.
7. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è convocato dal Vice-Sindaco. In assenza, anche momentanea, del Sindaco, presiede il Vice-Sindaco, qualora sia anche Consigliere Comunale. In assenza del Vice-Sindaco presiede l'Assessore più anziano di età qualora sia anche Consigliere Comunale. In assenza degli assessori la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano.

Art. 11 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio. Dette Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, il numero, composizione, i poteri, l'oggetto, la forma di pubblicità dei lavori e la durata delle Commissioni, vengono disciplinati con apposito Regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13

Commissioni di indagine

1. Ai sensi dell'art. 44 - 2° comma - del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Dette Commissioni saranno formate da un numero di componenti equivalente ai gruppi presenti in Consiglio ed al fine del rispetto della proporzionalità ogni Commissario disporrà di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo a cui appartiene.
3. Il Regolamento ne disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 14

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato in sede di elezioni, il maggior numero di preferenze personali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.

4. Le dimissioni sono irrevocabili; non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
La relativa surrogazione, adottata dal Consiglio Comunale, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In tal caso il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. Nel caso di dimissioni presentate da più Consiglieri si applica quanto previsto dalla legge.

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento.
Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
4. Le modalità e le forme di diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
6. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili, alla successiva eventuale comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari ed inoltre alla messa a disposizione degli atti per i Consiglieri Comunali.
7. Il Comune assicura il rimborso delle spese legali ai Consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità contabile, civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché ci sia stata sentenza definitiva o comunque pronuncia di proscioglimento e non sussistano conflitti di interesse con l'Ente.
8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno consegnati gli avvisi scritti relativi alla convocazione del Consiglio.
9. Per assicurare la massima trasparenza, Sindaco ed assessori devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti, riferiti rispettivamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell'elezione e prima della scadenza del mandato.

10. I Consiglieri comunali nel corso delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni, hanno diritto di esprimersi in lingua friulana. Le modalità di tale diritto sono stabilite dal Regolamento Consiliare.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e devono dare comunicazione della composizione e della designazione del capogruppo al Segretario Comunale.
2. Il Regolamento deve prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17
Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della legalità, della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta Comunale nell'ambito degli obiettivi politico-amministrativi fissati dal Consiglio Comunale e dal Sindaco determina gli indirizzi per la realizzazione della gestione amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Di norma esamina collegialmente gli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 18
Composizione e nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero minimo di 4 e massimo di 6 assessori tra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. L'atto di nomina produce effetti dal momento dell'accettazione da parte dell'interessato. L'accettazione avviene con l'apposizione della firma sul provvedimento di nomina alla presenza del Sindaco il quale procede ad autenticarla.
3. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di assessori.
4. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

5. Gli assessori non consiglieri intervengono nella discussione in Consiglio Comunale per illustrare le proposte di deliberazione di loro pertinenza; possono altresì intervenire per tutte le altre proposte presentate dalla Giunta o quando il loro intervento sia sollecitato dai Consiglieri.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 19

Durata in carica della Giunta

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il provvedimento di revoca va notificato all'interessato immediatamente.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate al Sindaco. Le stesse sono irrevocabili e producono effetti dalla data di presentazione che coincide con la data di protocollo.
3. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco.
4. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 52 del D.Lgs.267/2000, la Giunta cessa dalla carica assieme al Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

Art. 20
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori o dal Sindaco stesso, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute possono intervenire, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:
 - a) responsabili dei servizi;
 - b) Consiglieri Comunali;
 - c) esperti e consulenti esterni;
 - d) presentatori di istanze, petizioni e proposte.
2. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità.
3. A ciascun assessore il Sindaco può affidare con delega specifici affari ed attività amministrative di sua competenza.
4. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabiliti dalla Giunta stessa.

Art. 21
Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2 del D.Lgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti ed approva quelli di propria competenza;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a enti e persone;
 - h) approva transazioni ed autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto salvo quanto previsto dall'art. 34, 5° comma dello Statuto;

- i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, Regione e stato, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
 - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - m) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi;
 - n) approva il Piano delle Risorse e degli Obiettivi in conformità a quanto previsto dal Regolamento di contabilità.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
 - b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Collegio dei Revisori del Conto.

Art. 22

Deliberazione del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali

1. Il Consiglio si riunisce validamente, con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco, salvo che la legge non stabilisca un quorum strutturale specifico.
2. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei votanti ossia un numero di voti a favore pari almeno la metà più uno dei votanti.
4. In ogni caso in cui la votazione non abbia alcun esito il provvedimento oggetto della stessa potrà essere riesaminato dall'Organo competente in seduta successiva.
5. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
7. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione nonché il deposito degli atti sono curati dai responsabili degli uffici competenti per materia. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
8. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
9. Per quanto riguarda tutti gli altri organi collegiali, essi deliberano validamente con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla Legge o dallo Statuto.

Art. 23
Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 24
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) agisce e resiste in giudizio, come attore o convenuto, previa autorizzazione della Giunta Comunale, salvo quanto previsto dall'art. 34, 5° comma dello Statuto;
 - c) nomina e revoca i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco;
 - d) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - e) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - f) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - g) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - i) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se considera opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale;
 - l) ha potestà di delega, ai soggetti legittimati, di atti e provvedimenti concernenti tutte le sue competenze ed attribuzioni anche a rilevanza esterna;
 - m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - n) partecipa, sentito il Consiglio Comunale alla conferenza dei sindaci dei comuni interessati alla soluzione di problematiche di comune interesse;
 - o) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, dei dipendenti e del Segretario Comunale;
 - q) adotta i provvedimenti in materia di orari, in conformità alle disposizioni della L.R. 8/1999 e successive modificazioni;

Di tutte le deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al Consiglio, alla Giunta ed agli organi previsti dalla legge.

2. Il Sindaco, per le nomine di propria competenza, ivi compresa la nomina degli assessori, rispetta quanto stabilito dall'art. 9, 3° comma del presente Statuto.

Art. 25
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26
Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce, sentita di norma la Giunta comunale gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto anche informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al Segretario Comunale;
- g) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio. Risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Tale compito può spettare agli assessori qualora le istanze riguardino le materie loro delegate.
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 110 del D.Lgs.267/2000, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
- i) entro il termine di 60 giorni, dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 27
Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice-Sindaco.
3. Il Vice-Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco in caso di sospensione dello stesso dall'esercizio delle proprie funzioni.
4. Esercita inoltre le funzioni del Sindaco sino alle elezioni, in caso di impedimento permanente, rimozione, dimissioni o decesso del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
6. Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 28
Principi

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, articolati in sezioni regionali.
2. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente da lui, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1. Salvo quanto disposto dal comma 3, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
4. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 29
Attribuzioni generali

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco abbia nominato il direttore generale.
3. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
4. Egli inoltre, partecipa, se richiesto alle sedute delle commissioni e degli organismi interni all'Ente, secondo quanto previsto nel precedente art. 29, comma 1, coadiuvato da dipendente da lui designato per la verbalizzazione. Con l'autorizzazione del Sindaco partecipa, se richiesto, alle commissioni ed organismi esterni.
5. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
6. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia dei Consiglieri.
7. Attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente. Tali funzioni vengono svolte dal Segretario Comunale nel caso in cui non si sia provveduto ad incaricare specifico dipendente per lo svolgimento delle stesse.

Art. 30
Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore alla durata del proprio mandato, il Direttore Generale secondo i criteri di professionalità e le procedure stabilite nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi e secondo le norme di legge.
2. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario del Comune.
4. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
5. Il Direttore Generale svolge le funzioni che la legge, i regolamenti e gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

Art. 31
Vicesegretario

1. Un funzionario apicale in possesso di diploma di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni "vicarie", del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio, previa specifica previsione del posto in questione in Pianta organica.

Capo II
UFFICI

Art. 32
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 33
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso i Regolamenti sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi il Segretario Comunale o Direttore Generale se nominato.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, direttive e finalità della azione amministrativa in ciascun settore e di verificare il conseguimento; al Direttore, se nominato, e ai responsabili delle aree e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità, di responsabilità e di economicità.
3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 34
Organizzazione degli Uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, Sindaco, Giunta Comunale e funzione di gestione amministrativa, attribuita ai responsabili delle aree / servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
5. Ai Responsabili di uffici o servizi comunali, nominati con decreto sindacale, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi periodicamente riferiscono sui risultati conseguiti e sulle difficoltà incontrate per il superamento delle quali avanzano proposte operative. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, il responsabile della gestione dei tributi è abilitato ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio.

Art. 35
Copertura di posti mediante
contratto a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO III
S E R V I Z I

Art. 36
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, o consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38
Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 39
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 40

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 41

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 42

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 43

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende ed istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Tale documento deve essere presentato al Segretario Comunale del Comune almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Il Segretario deve dare tempestiva notizia a tutti i Consiglieri.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 44

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 45

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia ed altri Enti Pubblici per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art. 46

I Revisori del Conto

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
2. I Revisori del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli in eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
3. Non possono essere eletti revisori dei conti i parenti od affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta e del Segretario Comunale.
4. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle Società per azioni.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 47
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività dei revisori del conto dovrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.
5. Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 48
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia ed efficienza, economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti, al fine di verificare la coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative, eventuali responsabilità.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I FORME COLLABORATIVE

Art. 49

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti Locali o soggetti pubblici o privati, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione e di scambio.

Art. 50

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ad altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali, loro enti strumentali e privati.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 51

ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale o non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 50, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 52

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, può promuovere e concludere accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il Piano Finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 53

Conferenza dei Sindaci

1. Potrà essere istituita la conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati alla soluzione di problematiche di reciproco interesse. Tale istituto verrà disciplinato da apposito Regolamento.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 54

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon emendamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dello Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti, enti ed organizzazioni su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 55

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti Comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto, nei termini che per i provvedimenti saranno previsti nel Regolamento, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell'avviso di inizio di procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, nei termini che saranno previsti nel Regolamento per i procedimenti, decorrenti dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro i termini previsti negli articoli seguenti, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta collegialmente potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 56
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 57 Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 56 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 45 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 58 Proposte

1. N. 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Le determinazioni riguardanti il provvedimento finale sono pubblicate sugli appositi spazi e sono comunicate generalmente ai primi tre firmatari della proposta.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 59 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini anche attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 62, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 60 Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 61 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti nell'articolo precedente.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari attività di pubblico interesse inerenti le attività sociali, culturali e turistiche può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Il Comune riconosce le Pro Loco e le Associazioni tra le stesse come strumento di promozione dell'attività turistica di base e pertanto come l'ente di riferimento tecnico necessario in materia; ne sostiene e favorisce le attività assicurando l'uso agevolato di strutture, servizi ed impianti anche mediante apposite convenzioni.
4. Gli organismi previsti nel comma precedente a quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nella materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 62 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'art. 12 della L. 241/1990.

Art. 63
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 64
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:
 - a) n. 1000 cittadini iscritti alle liste elettorali;
 - b) il Consiglio Comunale;
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione oltre alla modalità di informazione e partecipazione di cittadini, partiti politici, associazioni, comitati ed enti alla compagine referendaria.
5. Per la validità della consultazione referendaria alla stessa deve partecipare almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
6. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi durante l'anno.

Art. 65
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 66
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 67
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 68
Istituzione del Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico, scelto tra persone esperte in materia giuridico amministrativa svolge funzioni onorarie e riveste la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Art. 69
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Art. 70
Relazione al Consiglio Comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza.

Art. 71
Nomina, durata in carica, revoca, decadenza e modalità
di intervento del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.
2. Il Difensore Civico è scelto tra persone che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico- amministrativa e che offrano garanzia di indipendenza, obiettività e serietà di giudizio. L'ufficio del Difensore Civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli Enti statali, Regionali, Provinciali e Comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli Enti sopra menzionati. Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. La durata in carica del Difensore Civico è determinata in 5 anni. Egli esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto per una sola volta.
4. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualifica di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità indicate nel 2 comma del presente articolo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Art. 72
Difensore Civico Intercomunale

1. Allo scopo di garantire uniformità di indirizzo e di controllo e di ottenere una riduzione dei costi a carico di ciascun Comune, il Consiglio Comunale unitamente ai Consiglieri Comunali di altri Comuni, può, con il voto della maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati, eleggere la stessa persona a Difensore Civico, senza che tale elezione costituisca causa di incompatibilità o di ineleggibilità.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare di convenzionarsi con altro Comune affinché il difensore civico di quest'ultimo assolva le sue funzioni anche per i cittadini del Comune di Zoppola.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 74 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nella materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nella materia di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi statali, regionali, delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nella materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti entrano in vigore alla data della avvenuta esecutività del provvedimento di adozione. I Regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 75
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi
soppravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunali contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 76
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze previste dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario precedente.

Art. 77
Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. *(abrogato)*